

ISSN 2723-9861



LEX ET JUS

Rivista Scientifica di Dottrina,
Legislazione e Giurisprudenza

ESTRATTO DALLA RIVISTA N. 2/2026

NOTE E COMMENTI

Compensi dei consulenti tecnici e dei periti

*Qualità degli elaborati, dignità della
funzione ausiliaria e riforma dei
criteri di liquidazione*

di *Dr. Manlio Merolla*

Direttore scientifico

Estratto editoriale

— Nuova Serie – Anno XXVIII – Fascicolo n. 2/2026 —



Compensi dei consulenti tecnici e dei periti

Qualita degli elaborati, dignita della funzione ausiliaria e riforma dei criteri di liquidazione

di Manlio Merolla*

Nota redazionale: il presente contributo richiama il recente dibattito sull'adeguamento dei compensi degli ausiliari del giudice e sulla qualita degli elaborati tecnici.

Abstract - Il contributo affronta il tema dell'adeguamento dei compensi spettanti ai consulenti tecnici d'ufficio e ai periti, non come questione meramente contabile, ma come profilo essenziale della qualita della giurisdizione. Diverse pubblicazioni nei social scientifici e giuridici evidenziano il rapporto tra remunerazione dell'attivita tecnica, selezione di professionalita qualificate, completezza degli elaborati e ragionevole durata del processo, proponendo interventi realistici: aggiornamento periodico dei parametri, superabilita motivata dei tetti massimi, distinzione tra consulenze semplici, complesse e ad alta specializzazione, acconti effettivi, liquidazioni tempestive e valorizzazione della qualita tecnica.

Parole chiave: CTU; periti; ausiliari del giudice; compensi; qualita degli elaborati; tetto massimo; efficienza processuale; giustizia civile.

1. Il problema: compensi inadeguati e impoverimento della funzione tecnica

La questione dei compensi spettanti ai consulenti tecnici d'ufficio e ai periti dei tribunali non puo essere relegata a un tema meramente contabile.

Essa investe, in modo diretto, la qualita della giurisdizione.

Quando il giudice affida a un ausiliario un incarico tecnico, medico-legale, contabile, ingegneristico, psicologico, estimativo o comunque specialistico, non sta semplicemente delegando un'attivita accessoria: sta acquisendo un contributo conoscitivo che, in molte controversie, puo diventare decisivo per la corretta

ricostruzione del fatto, per la quantificazione del danno, per l'accertamento di un nesso causale o per la verifica di una condizione personale, patrimoniale o sanitaria.

Da questo punto di vista, il compenso dell'ausiliario non e soltanto la remunerazione di una prestazione professionale.

E anche il riconoscimento della serietà dell'incarico, della responsabilita assunta e del valore che l'ordinamento attribuisce alla qualita dell'accertamento tecnico.

Tra le segnalazioni web suddette oggetto di commento alcune richiamano un tema ormai non piu rinviabile: l'adeguamento

dei compensi dei consulenti tecnici e dei periti, con particolare riferimento all'eliminazione o, quanto meno, alla revisione del tetto massimo previsto per determinate attività. Il punto essenziale è semplice: se l'ordinamento richiede elaborati tecnici sempre più accurati, specialistici, documentati e tempestivi, non può continuare a remunerarli secondo parametri che, in molti casi, appaiono non più coerenti con la complessità attuale delle prestazioni richieste.

1-bis. Il dato storico: compensi ancora ancorati al D.M. 30 maggio 2002

Il profilo critico emerge con particolare evidenza se **si considera il dato storico della disciplina: il decreto del Ministro della Giustizia 30 maggio 2002 ha adeguato i compensi spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori muovendo da valori risalenti al 1988 e prevedendo, almeno in astratto, un meccanismo di aggiornamento periodico collegato alla variazione del costo della vita.**

Nella prassi, tuttavia, le tabelle sono rimaste sostanzialmente ferme per oltre venti anni, con effetti sempre più evidenti sulla dignità economica dell'incarico e sulla possibilità di attrarre professionalità realmente qualificate.

La questione non riguarda soltanto i consulenti tecnici d'ufficio del processo ordinario, ma assume particolare rilievo anche per i periti e per gli ausiliari chiamati a prestare la propria opera nei procedimenti davanti agli uffici giudiziari onorari.

In realtà territoriali complesse come Napoli - e, verosimilmente, in molti altri distretti - il sistema delle liquidazioni continua a confrontarsi con parametri

storicamente superati e con prassi applicative che non sempre riescono a distinguere tra incarichi semplici, incarichi complessi e attività ad alta specializzazione.

Anche l'intervento della Corte costituzionale n. 16/2025, pur incidendo su uno specifico profilo della liquidazione degli onorari successivi alla prima, non risolve il nodo di fondo: l'impianto tabellare resta inadeguato rispetto ai costi professionali attuali, alla complessità crescente degli incarichi e alla responsabilità assunta dagli ausiliari.

Il dato che deve essere posto al centro della riflessione è dunque chiaro: non si tratta di aumentare meccanicamente ogni compenso, ma di restituire al giudice strumenti proporzionati per remunerare correttamente la qualità e la complessità della prestazione tecnica.

Nota redazionale - Il riferimento è tratto da diverse segnalazioni nel web, che evidenziano come il sistema dei compensi dei consulenti tecnici e dei periti sia ancora, nella sostanza, ancorato al quadro introdotto dal D.M. 30 maggio 2002.

2. La CTU non è un adempimento burocratico

Una delle distorsioni più frequenti consiste nel considerare la consulenza tecnica d'ufficio come un segmento procedimentale quasi automatico, destinato a produrre un elaborato standard.

Non è così. La CTU, quando correttamente disposta, costituisce un momento qualificato dell'istruzione.

L'ausiliario del giudice è chiamato a svolgere un'attività che richiede autonomia tecnica, imparzialità, metodo, capacità di

sintesi e piena consapevolezza del perimetro del quesito.

La consulenza ben fatta non si limita a descrivere.

Ordina i dati, individua le criticità, distingue ciò che è certo da ciò che è probabile, evidenzia i limiti dell'accertamento, risponde alle osservazioni delle parti e consente al giudice di decidere con maggiore consapevolezza.

Un elaborato carente, generico o frettoloso, al contrario, può produrre effetti gravemente distorsivi: supplementi di consulenza, chiarimenti ripetuti, contestazioni, impugnazioni, allungamento dei tempi processuali e indebolimento della decisione finale.

E quindi illusorio pensare che il contenimento dei compensi produca automaticamente risparmio per il sistema giustizia.

Talvolta accade l'opposto: un compenso inadeguato può generare un accertamento incompleto, e un accertamento incompleto può produrre nuovo contenzioso, nuove attività e nuovi ritardi.

3. Il nesso tra compenso, responsabilità e qualità

Ogni incarico tecnico comporta responsabilità. Il CTU non decide la causa, ma il suo contributo può incidere profondamente sulla decisione.

Nei giudizi di responsabilità sanitaria, nei procedimenti in materia di famiglia, nelle controversie edilizie, nei giudizi risarcitori, nelle opposizioni, nelle esecuzioni, nelle valutazioni patrimoniali e nei procedimenti che coinvolgono soggetti vulnerabili, l'accertamento tecnico assume spesso un peso determinante.

Un sistema che pretende qualità deve riconoscere qualità.

E riconoscere qualità significa prevedere criteri di liquidazione adeguati, aggiornati, proporzionati alla complessità dell'incarico e idonei a evitare che l'attività dell'ausiliario diventi una forma di collaborazione quasi gratuita con l'amministrazione della giustizia.

Il principio dovrebbe essere chiaro: il compenso deve essere proporzionato non solo al valore della causa, ma anche alla natura dell'accertamento, alla difficoltà tecnica, al tempo necessario, al numero dei documenti esaminati, al contraddittorio svolto, alla responsabilità assunta e all'utilità dell'elaborato per la decisione.

4. Il problema del tetto massimo

Particolare attenzione merita il tema del tetto massimo.

Ogni sistema tariffario può legittimamente prevedere criteri, fasce, limiti e parametri.

Tuttavia, un tetto massimo rigido rischia di diventare irragionevole quando impedisce di remunerare adeguatamente incarichi di particolare complessità.

Non tutte le consulenze sono uguali.

Vi sono accertamenti semplici, circoscritti, seriali; ma vi sono anche incarichi che richiedono studio di fascicoli voluminosi, analisi di documentazione tecnica stratificata, sopralluoghi, incontri con le parti, elaborazioni complesse, valutazioni multidisciplinari, esame di osservazioni articolate, risposte puntuali e motivazione analitica.

Applicare a situazioni così diverse un limite invalicabile può produrre un effetto distorsivo: trattare allo stesso modo prestazioni radicalmente differenti.

Il tetto massimo, pertanto, dovrebbe essere eliminato o quantomeno trasformato in un limite derogabile con motivazione del giudice, quando l'incarico presenti complessità particolare, valore elevato, responsabilità specialistica o rilevante impatto sulla decisione.

5. La dignità dell'ausiliario come condizione della buona giustizia

L'ausiliario del giudice non è una figura secondaria. È parte del sistema giustizia, pur non appartenendo all'ordine giudiziario.

La sua funzione è servente rispetto alla decisione, ma non per questo minore.

Proprio perché il giudice non possiede direttamente tutte le competenze tecniche necessarie, l'apporto del consulente diventa essenziale nei casi in cui la decisione richieda saperi specialistici.

Occorre allora recuperare una cultura della dignità dell'ausiliario.

Dignità significa compenso adeguato, ma anche chiarezza dell'incarico, rispetto dei tempi di pagamento, quesiti formulati con precisione, contraddittorio ordinato, possibilità di interlocuzione efficace con il giudice, tutela rispetto ad attività eccedenti il mandato e valorizzazione della qualità professionale.

6. Proposte operative

Una riforma efficace dovrebbe muoversi lungo direttrici realistiche.

La prima proposta è l'aggiornamento periodico automatico dei compensi, collegato a indici oggettivi.

Non è ragionevole che le tariffe restino cristallizzate per lunghi periodi, mentre mutano il costo della vita, i costi

professionali, gli strumenti di lavoro e la complessità degli incarichi.

La seconda proposta è la revisione del tetto massimo, prevedendo la possibilità di superarlo con provvedimento motivato del giudice nei casi di particolare complessità.

La motivazione potrebbe richiamare criteri predeterminati: numero e natura dei quesiti, volume degli atti, specializzazione richiesta, durata delle operazioni peritali, numero di parti coinvolte, necessità di sopralluoghi, urgenza, responsabilità tecnica e incidenza dell'elaborato sulla decisione.

La terza proposta riguarda la distinzione tra consulenze semplici, complesse e ad alta specializzazione.

Una classificazione più raffinata consentirebbe di evitare sia liquidazioni eccessive per incarichi minimi, sia compensi inadeguati per attività di particolare difficoltà.

La quarta proposta è la previsione di acconti effettivi nei procedimenti più complessi. L'ausiliario non dovrebbe essere costretto ad anticipare per lungo tempo costi, energie e attività senza alcun riconoscimento intermedio, soprattutto quando l'incarico richiede spese vive, accessi, esami documentali estesi o attività protratte.

La quinta proposta è la liquidazione tempestiva. Una giustizia che chiede collaborazione tecnica qualificata deve essere in grado di remunerarla in tempi ragionevoli. Il ritardo sistematico nei pagamenti è esso stesso una forma di svalutazione della funzione.

La sesta proposta è la valorizzazione della qualità degli elaborati.

Gli uffici giudiziari potrebbero adottare buone prassi per monitorare puntualità, chiarezza, completezza, rispetto del contraddittorio, pertinenza delle risposte e capacità dell'elaborato di rispondere effettivamente al quesito.

Non per creare graduatorie punitive, ma per favorire professionalità, formazione e responsabilità.

La settima proposta è la formazione continua degli ausiliari.

L'aggiornamento non dovrebbe riguardare solo le competenze tecniche di settore, ma anche il metodo della consulenza giudiziaria: redazione dell'elaborato, contraddittorio tecnico, limiti del mandato, linguaggio chiaro, distinzione tra accertamento tecnico e valutazione giuridica.

7. Il ruolo del giudice nella liquidazione

Anche in assenza di una riforma organica, il giudice conserva un ruolo fondamentale. La liquidazione non dovrebbe essere un atto meramente automatico.

Essa dovrebbe tener conto, nei limiti consentiti dalla disciplina vigente, della concreta attività svolta, della complessità dell'incarico, della qualità dell'elaborato e dell'utilità effettiva per la decisione.

Naturalmente, la discrezionalità del giudice deve restare motivata e controllabile. Ma proprio la motivazione consente di evitare due opposti errori: da un lato, la liquidazione meccanicamente compressiva; dall'altro, la liquidazione non proporzionata.

La corretta remunerazione dell'ausiliario non è favore personale al professionista. È garanzia istituzionale del buon funzionamento del processo.

8. Una riforma possibile, non corporativa

Occorre evitare un equivoco. Chiedere l'adeguamento dei compensi dei CTU e dei periti non significa difendere un interesse corporativo. Significa affrontare una questione di efficienza e qualità della giurisdizione.

Una consulenza tecnica ben svolta può ridurre i tempi del processo, prevenire contestazioni inutili, orientare le parti verso soluzioni conciliative, rendere più solida la decisione e diminuire il rischio di impugnazioni fondate su carenze istruttorie.

Al contrario, un sistema che svaluta l'apporto tecnico rischia di produrre consulenze meno approfondite, incarichi rifiutati dai professionisti migliori, rotazione impoverita degli albi, aumento del contenzioso e perdita di fiducia.

La riforma, dunque, dovrebbe essere pensata non contro la spesa pubblica, ma nell'interesse della spesa pubblica.

Pagare correttamente un accertamento tecnico può costare meno che sopportare gli effetti di un accertamento insufficiente.

9. Conclusioni

Il tema dei compensi dei consulenti tecnici e dei periti impone una scelta culturale prima ancora che normativa.

Vogliamo una giustizia che utilizzi il sapere tecnico come mero adempimento formale, oppure una giustizia che riconosca nell'accertamento specialistico uno strumento essenziale di verità processuale?

La qualità della decisione giudiziaria dipende anche dalla qualità degli apporti conoscitivi che il processo riesce ad acquisire.

Se tali apporti sono richiesti a professionisti qualificati, essi devono essere remunerati in modo proporzionato, dignitoso e coerente con la responsabilità assunta. Adeguare i compensi, eliminare o rendere superabile il tetto massimo, aggiornare periodicamente i parametri, distinguere le consulenze per complessità, liquidare in tempi ragionevoli e valorizzare la qualità degli elaborati non sono concessioni.

Sono condizioni di buon funzionamento della giurisdizione.

Una giustizia che pretende competenza deve saperla riconoscere.

Una giustizia che chiede responsabilità deve saperla remunerare.

Una giustizia che vuole decisioni migliori deve investire anche nella qualità dei suoi ausiliari.

**Manlio Merolla, Giudice di Pace presso Ufficio di Napoli VI Sezione Civile, Referente XI Sezione Immigrazione. Direttore Scientifico Rivista Lex et Jus e dell'Istituto Studi Giuridici Superiori Ente di Ricerche e Studi Giuridici dal 1999.*

